

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2009 , n. 216

**Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.
(10G0055)**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, in particolare:
l'articolo 61, comma 10, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUF;

l'articolo 66, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I della parte III dello stesso decreto legislativo;

l'articolo 77-bis, comma 6, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua i requisiti minimi di funzionamento per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;

l'articolo 79-bis, comma 3, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato;

Visti inoltre gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, n. 126167, in materia di operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007 in materia di individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del Governo del 2 marzo 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (notan. 7068 del 7 ottobre 2009);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Testo unico della finanza, le negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato che si svolgono sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione nonché il regime di trasparenza pre e post-negoziazione relativo agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.):

«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.».

- Si riporta il testo dell'art. 66 del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 66 (Mercati all'ingrosso di titoli di Stato).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti.

2. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e' ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione.».

- Si riporta il testo dell'art. 77-bis, comma 6, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».

- Si riporta il testo dell'art. 79-bis, comma 3, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 79-bis (Requisiti di trasparenza). - 3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca

d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.».

- Si riporta il testo degli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del già citato decreto legislativo: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari).

- 1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La Consob determina con regolamento:

a) le risorse finanziarie delle società di gestione;
b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.

6-bis. La Consob disciplina con regolamento:

a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;

b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;

c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti

dall'art. 1, comma 2, lettera b) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis.

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'art. 14, comma 6.

8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati.

8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.»

«Art. 62 (Regolamento del mercato).

- 1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione.

1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima.

1-ter. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

- a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
- b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
- c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:

- a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

d-bis) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. 2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:

a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato; b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;

d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'art. 25, comma 2;

e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3-bis. La Consob determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni.»

«Art. 63 (Autorizzazione dei mercati regolamentati).

- 1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

a) sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5; b) il regolamento del mercato e' conforme alla disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. 1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione.

2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera

b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

4. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.».

«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato e delle società di gestione).

- 01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti, nonché, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati.

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento;

b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma

1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni;

d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

e) ?omissis?;

f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla Consob.

1-bis. La Consob:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'art. 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e'

subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato.

1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art. 67, comma 1, la Consob:

a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c) e ne informa le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e' ammesso a negoziazione;

b) informa le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione ai sensi del comma 1, lettera c).

1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

1-sexies. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.».

«Art. 65 (Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari).

- 1. La Consob stabilisce con regolamento:

a) le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;

b) il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

2. La Consob, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, può estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b) anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.».

«Art. 67 (Riconoscimento dei mercati).

- 1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.

2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, può stipulare accordi con le autorità di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia.

3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le

corrispondenti autorità estere. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

5. Le società di gestione che intendono estendere l'operatività dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva è data alla Banca d'Italia, che ne informa l'autorità competente dello Stato membro interessato e la Consob.

5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica.

5-ter. La Consob può richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui al comma 5-bis l'identità dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica.

5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la Consob.».

«Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari).

- 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

a) le risorse finanziarie delle società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;
c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri.

2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.

2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.».

«Art. 70-bis (Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari).

- 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;

b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d'Italia.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.».

«Art. 70-ter (Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati).

- 1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'art. 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tal fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.».

«Art. 71 (Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari). - . omissis .».

«Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato).

- 1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'art. 69 e ai sistemi previsti dall'art. 70 è dichiarata dalla Consob. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.».

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.

4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.

5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile.

6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.».

«Art. 75 (Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione).

- 1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del testo unico bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri della Banca d'Italia.

2. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dall'art. 63 quando:

a) la società di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espressamente;

b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;

c) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo.

2-bis. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero

dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.».

«Art. 76 (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato).

- 1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1. 2-bis. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato. 2-ter. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall'art. 187-octies.

2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'art. 74, comma 2. 3. Si applica l'art. 75. I poteri e le attribuzioni della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.».

«Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia).

- 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.

2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70. 3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'art. 83.».

«Art. 80 (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari).

- 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione della società e le attività connesse e strumentali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6. 9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis.».

«Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato).

- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'art. 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.».

«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'art. 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei].

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8.».

«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati).

- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquanta. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.

2. La stessa sanzione si applica:

a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;

d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;

d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;

d-quinques) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso. 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.

3-bis. ?ommissis?.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

«Art. 195 (Procedura sanzionatoria).

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazioni, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».

- Si riporta il titolo del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219: «Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1999, n. 159.».

- Si riporta il titolo del decreto ministeriale 28 dicembre 2007 n. 126167: «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2008, n. 6.

- Si riporta il titolo del decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007: «Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2007, n. 57.

- Si riporta il titolo dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE (MiFID), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale legge n. 145 del 30 aprile 2004, pag. 1 : «Allegato II - Clienti professionali ai fini della presente direttiva».

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) «TUF»: Testo unico della finanza, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) «Ministro/Ministero»: Ministro/Ministero dell'economia e delle finanze;

c) «Mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso, e che e' gestito da una società di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente;

d) «Società di gestione»: le società di gestione di un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 66 del TUF;

e) «Sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso;

f) «Clienti professionali»: i soggetti indicati nell'allegato II della direttiva 2004/39/CE (MiFID);

g) «Sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1 del TUF;

h) «Market maker»: il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (articolo 1, comma 5-quater, del TUF);

i) «Specialisti»: gli specialisti in titoli di Stato italiani;

l) «Elenco»: l'elenco degli specialisti;

m) «Lista»: la lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione di titoli di Stato ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti;

n) «Decreto dirigenziale mercati»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione delle sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti;

o) «Decreto dirigenziale specialisti»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione, tra quelle ammissibili, delle sedi di negoziazione all'ingrosso su cui effettuare la valutazione degli specialisti in titoli di Stato, nonché la selezione e la valutazione degli specialisti stessi.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1 del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

Art. 1 (Definizioni).

- 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «Legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) «Consob»: la commissione nazionale per le società e la Borsa;

d) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «Società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) «Impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) «Impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) «Imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) «Società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) «Fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;

k) «Fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) «Fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) «Organismi di investimento collettivo del risparmio» (O.I.C.R.): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) «Gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso:

- 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
- 2) la gestione del patrimonio di O.I.C.R., di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) «Società di gestione del risparmio» (S.G.R.): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-bis) «Società di gestione armonizzata»: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) «Società promotrice»: la S.G.R. che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);

q) «Gestore»: la S.G.R. che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);

r) «Soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le S.G.R., le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie

con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

s) «Servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;

t) «Offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) «Prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) «Offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) «Emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-bis) «Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

w-ter) «Mercato regolamentato»: sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente;

w-quater) «Emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»:

- 1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;
- 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;
- 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;
- 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari

dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.

1-bis. Per «Valori mobiliari» si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

1-ter. Per «Strumenti del mercato monetario» si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

2. Per «Strumenti finanziari» si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap», contratti a termine («Forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina

la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:

- a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
- b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

3. Per «Strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per «Servizi e attività di investimento» si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti;
- g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

5-bis. Per «Negoziazione per conto proprio» si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker.

5-ter. Per «Internalizzatore sistematico» si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

5-quater. Per «Market maker» si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

5-quinquies. Per «Gestione di portafogli» si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

5-septies. Per «Consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche

del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. 5-octies. Per «Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione» si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

6. Per «Servizi accessori» si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati. 6-bis. Per «Partecipazioni» si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.».

Titolo I

CARATTERISTICHE DELLE NEGOZIAZIONI ALL'INGROSSO DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 3

Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari

1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle concluse tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso di soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta con posizioni proprie ordini per conto di clienti professionali.

2. Sono da considerare sedi di negoziazione all'ingrosso quelle che, in base alle regole del sistema, consentono esclusivamente le negoziazioni di cui al comma 1.

3. Le sedi di negoziazione all'ingrosso prevedono lotti minimi di contrattazione adeguati alle caratteristiche delle negoziazioni e degli strumenti finanziari trattati. Registrato

alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 4

Risorse finanziarie delle società di gestione e determinazione delle attività connesse e strumentali

1. Il capitale minimo delle società di gestione e' fissato in cinque milioni di euro.

2. Le società di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti.

3. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato si applicano le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) emanate ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b), del TUF.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 2, lettera b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "2. La Consob determina con regolamento: b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione."».

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 5

Partecipanti al capitale

1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro ventiquattro ore alla società di gestione gli acquisti e le cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 61, comma 6, del TUF, che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto della società di gestione stessa.

2. Le società di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 61, comma 5, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. Si applica l'articolo 61, comma 7, del TUF; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del TUF medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

3. Le società di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinata dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società

di gestione comunicano annualmente al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con indicazione per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale ordinario:

a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;
b) della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

4. Le società di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità alle modifiche intervenute nel libro dei soci. 5. Si applica l'articolo 61, comma 8-bis, del TUF.

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 6, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5."».

- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 5, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale."».

- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 7, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis."». - *Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 14 (Requisiti di onorabilità). - "5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea."».*

- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 14 (Requisiti di onorabilità). - "6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo."».

- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 8-bis, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato

dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati."».

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 6 Esponenti aziendali

1. Le società di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell'identità di tali soggetti. Copia del verbale della riunione del competente organo aziendale nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro trenta giorni al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob dalla società di gestione.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF; il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dai competenti organi della società entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.

4. Le società di gestione comunicano tempestivamente ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.

Note all'art. 6: - Si riporta il testo del predetto art. 61, comma 3, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - "3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob."».

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 7 Regolamento del mercato

1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle società di gestione, ovvero,

qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di amministrazione delle società il potere di dettare disposizioni d'attuazione.

2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli di operatività;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni, anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti;

c) gli obblighi degli operatori nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;

d) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

e) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni;

f) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate;

g) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.

4. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e alle relative disposizioni di attuazione.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 8

Requisiti di organizzazione

1. Le società di gestione:

a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste al successivo articolo 11;

b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato;

c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.

2. Le società di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire al Ministero e alla Banca d'Italia di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 9

Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:

a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione;

b) la società ha presentato un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione;

c) il regolamento della società di gestione è stato approvato ai sensi del precedente articolo 7. 2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - 2. La Consob determina con regolamento: a) le risorse finanziarie delle società di gestione; b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob. 4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.».

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato può essere revocata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 75 del TUF.

Note all'art. 10: - Per il riferimento all'art. 75, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 11

Compiti della società di gestione

1. La società di gestione:

- a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
- b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per la verifica del rispetto del regolamento; c) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
- d) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
- e) comunica al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
- f) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 65 del TUF, in quanto compatibili.

2. La società di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Note all'art. 11: - Per il riferimento all'art. 65, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 12

Ammissione, sospensione ed esclusione di titoli ed operatori

1. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato:

- a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 1-ter, lettera a) del TUF;
- b) non si applica l'articolo 64, comma 1, lettera c) del TUF.

2. Le società di gestione, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato, possono sospendere o escludere dalle negoziazioni i titoli, i contratti e gli operatori che non rispettano le regole del mercato.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le società di gestione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob:

- a) le decisioni di ammissione alle negoziazioni degli operatori e dei titoli;
- b) le decisioni di sospensione e di esclusione di titoli ed operatori dalle negoziazioni.

4. La Banca d'Italia può chiedere alle società di gestione la sospensione o l'esclusione di un titolo o di un operatore dalle negoziazioni. Le decisioni di sospensione o di esclusione di un titolo sono comunicate alla Consob ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 64, comma 1-quater, lettera b), del TUF.

5. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Banca d'Italia richiede la sospensione o l'esclusione di un titolo dalle

negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato nel caso in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri. A tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni di sospensione o di esclusione di titoli negoziati in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato assunte dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

6. Le società di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche tramite il proprio sito internet, le decisioni relative ai titoli assunte ai sensi del comma 2.

Note all'art. 12: - Per il riferimento agli articoli 62, comma 1-ter, lettera a), 64, comma 1, lettera c) e 64, comma 1-quater, lettera b) del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedasi note alle premesse.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 13

Accesso degli operatori

1. Il regolamento del mercato disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato. Si applica l'articolo 62, comma 3, del TUF.

2. Le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all'esercizio in Italia del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalle società di gestione, alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del TUF.

3. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia, in occasione dell'avvio dell'operatività del mercato regolamentato, l'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e provvedono al suo tempestivo aggiornamento. Le società di gestione comunicano altresì annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti.

Note all'art. 13: - Per il riferimento agli articoli 62, comma 3 e 1, comma 5), lettera a) del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse e nota all'art. 2.

- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 25 (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati). - " 2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:

- a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;
- b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;
- c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
- d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere."».

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 14

Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri

1. Le società di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d'Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi.
2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la società di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob.
3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l'identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 15

Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati

1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF.
2. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorità di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b), del TUF e' da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.

Note all'art. 15: - Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, lettera b) e 70-bis del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 16 Accordi fra società di gestione e sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro

1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di accordo con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:
 - a) i termini ed i contenuti dell'accordo;

b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;

c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1, le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operatività degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

4. Le società di gestione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L'operatività dell'accordo e' subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. A tal fine le società di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 1.

Note all'art. 16: - Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 17 Vigilanza sui mercati

1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.
2. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-bis della parte V del TUF e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
3. Le società di gestione forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato.
4. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
5. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta. Agli operatori, diversi dai soggetti abilitati, e ai partecipanti comunitari in via remota ammessi alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato si applicano gli articoli 8, comma 1, del TUF in materia di vigilanza informativa e 10, comma 1, del TUF in materia di vigilanza ispettiva. Nel caso dei partecipanti in via remota, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del partecipante e la Consob.
6. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza.

Note all'art. 17: - Si riporta la rubrica del titolo I-bis, della Parte V, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.:

«Titolo I-bis - Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato».

- Si riporta il titolo della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003: «Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12 aprile 2003 pag. 0016 - 0025)».

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.».

- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.».

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 18 Informativa alla Consob

1. La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli altri investitori.

2. Si applica l'articolo 76, comma 2-quater, del TUF.

3. La Consob informa tempestivamente il Ministro e la Banca d'Italia delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza.

Note all'art. 18: - Per il riferimento all'art. 76, comma 2-quater, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 19 Vigilanza sulle società di gestione

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri di cui al precedente articolo 17. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

2. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti.

3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità di efficienza complessiva del mercato e di ordinato svolgimento delle negoziazioni, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

5. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 3.

6. Il Ministero, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 5.

Note all'art. 19: - Per il riferimento all'art. 61, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 20 Antiriciclaggio

1. Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le società di gestione - in conformità con la specifica normativa di settore ad esse applicabile - adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati gestiti, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'eventuale operatività anomala dei soggetti ammessi a partecipare ai propri mercati. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223

Titolo III

SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 21 Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono:

a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini;

b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi;

c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2 del TUF; si applica l'articolo 13, comma 2;

d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;

e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione.

2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a:

a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati;

b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;

c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato;

d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione.

3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF.

4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, alle regole di funzionamento del sistema gestito.

Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 25 (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le S.I.M. e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.

3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati.».

- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali).

- 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro

trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.».

- Si riporta il testo dell'art.77-bis, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione).

- 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:

a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;
b) ammissione di strumenti finanziari;
c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
d) accesso al sistema;
e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.

2. La Consob:

a) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;

b) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.

3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.

4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'art. 70-ter, commi 1 e 2.

5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.

6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».

Titolo III

SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 22

Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso

1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo

cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi:

- a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti;
- b) le regole di funzionamento del sistema;
- c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
- d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF.

2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia e alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell'attività di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste.

3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 65, del TUF.

5. Ai soggetti abilitati e alle società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione si applicano i precedenti articoli 16 e 20.

6. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del TUF. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223

Note all'art. 22: - Per il riferimento all'art. 77-bis, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota all'art. 21. - Per il riferimento all'art. 65, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse. - Per il riferimento agli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota all'art. 17.

Titolo IV

OPERATORI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO

Art. 23

Specialisti in titoli di Stato italiani

1. Il Ministero, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, seleziona gli specialisti tra i market maker in titoli di Stato italiani, residenti nell'Unione europea, aventi natura di banca o di impresa di investimento, operanti sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso con sede legale nell'Unione europea. Il Ministero seleziona gli operatori tra coloro che ne facciano domanda e che soddisfino i requisiti di cui al successivo comma 2 e li iscrive nell'elenco, istituito e reso pubblico dallo stesso Ministero.

2. I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco sono i seguenti:

a) possesso di una struttura organizzativa idonea per un'efficiente partecipazione al mercato primario e alle sedi di negoziazione all'ingrosso nonché per un'efficiente distribuzione dei titoli di Stato italiani presso gli investitori finali;

b) partecipazione efficiente al mercato primario dei titoli di Stato italiani, in termini di qualità, continuità e quantità, con una aggiudicazione minima su base annua di una quota non inferiore al tre per cento dell'ammontare nominale complessivo collocato in asta, calcolata tenendo conto delle caratteristiche finanziarie dei titoli sottoscritti;

c) partecipazione efficiente alle sedi di negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato italiani in termini di contributo al volume degli scambi, alla liquidità e alla profondità del mercato, mediante la formulazione, su base continuativa, di quotazioni, in acquisto e in vendita, impegnative e competitive in termini di prezzo e di quantità.

3. I criteri e le modalità utilizzati per la valutazione e il monitoraggio dell'attività degli specialisti, ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, sono specificati con il decreto dirigenziale specialisti.

4. Il Ministero accoglie la richiesta di iscrizione nell'elenco avendo accertato che l'operatore richiedente soddisfi i requisiti di struttura di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti di efficienza, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del citato comma 2, effettuata nel corso di un periodo di osservazione stabilito secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale specialisti.

5. Il Ministero, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, aggiorna l'elenco in ragione della iscrizione ed esclusione degli operatori.

6. L'esclusione degli operatori dall'elenco può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, valutati secondo i criteri specificati nel decreto dirigenziale specialisti, ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Nel provvedimento di esclusione è definito il periodo di sospensione dopo il quale l'operatore escluso dall'elenco può presentare nuova domanda d'iscrizione che comunque non potrà essere inferiore all'anno.

7. Il Ministero, in relazione alle esigenze di gestione del debito pubblico, può stabilire con il decreto dirigenziale specialisti il numero massimo di operatori ammessi all'iscrizione nell'elenco.

8. Il decreto dirigenziale specialisti definisce altresì i criteri per la valutazione dell'attività di negoziazione e della capacità di distribuzione non comprese nella valutazione di cui al comma 2, lettera c), nonché eventuali e ulteriori criteri per la valutazione di attività a supporto della gestione del debito pubblico.

9. Il Ministero può autorizzare, dietro motivata richiesta, il trasferimento della qualifica di specialista da un soggetto ad un altro nel caso in cui il soggetto subentrante nell'elenco appartenga allo stesso gruppo del soggetto uscente o derivi da un processo di trasformazione societaria, fusione o acquisizione che abbia interessato il soggetto uscente, e purché il soggetto cui è trasferita la qualifica di specialista soddisfi i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a). Le modalità per il trasferimento della qualifica di specialista sono specificate nel decreto dirigenziale specialisti.

10. Le sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c) sono individuate tra i mercati

regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione dei titoli di Stato residenti nell'Unione europea che, dietro presentazione di candidatura al Ministero:

a) siano gestiti da società dotate di un capitale minimo non inferiore a cinque milioni di euro;

b) si configurino come sedi di negoziazione all'ingrosso. Ove le regole del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione non la prevedano, la quantità minima negoziabile adeguata alla tipologia di negoziazioni e alle caratteristiche degli strumenti finanziari e' desunta sulla base dell'evidenza della dimensione dei contratti conclusi rilevati durante un periodo, di durata congrua, precedente alla presentazione della candidatura;

c) garantiscano condizioni di accesso basate su regole trasparenti, non discriminatorie e informate a criteri oggettivi;

d) prevedano per gli operatori un sistema di obblighi in termini di quotazione e scambio adeguato per numero e tipologia di titoli, parametri di continuità e qualità nonché un sistema di misure adottabili in caso di inadempimento;

e) adottino adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori. In particolare, per ogni strumento negoziato, sono rese disponibili in tempo reale agli operatori ammessi, con riferimento alla trasparenza pre-negoziazione, informazioni di prezzo e quantità relative alle migliori proposte in acquisto e in vendita e, con riferimento alla trasparenza post-negoziazione, informazioni relative a prezzi, quantità e orario dell'ultimo contratto concluso per ciascuno strumento finanziario, nonché a prezzi e quantità negoziate nel corso della giornata di mercato fino al momento della rilevazione;

f) rendano pubbliche, per quanto possibile in tempo reale, le informazioni pre e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili;

g) adottino politiche e misure idonee ad assicurare la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi anche in presenza di situazioni critiche; in particolare si impegnino a dare evidenza al Ministero, con frequenza almeno annuale, dell'appropriatezza delle strutture tecnologiche e, nel caso in cui siano state rinvenute disfunzioni, a presentare il piano delle azioni programmate per la loro risoluzione, con specificazione dei tempi di attuazione;

h) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le infrazioni significative alle regole e alle procedure da essi instaurate e le condizioni di negoziazione anormali;

i) ammettano alla quotazione tutti i titoli di Stato italiani in circolazione emessi sul mercato nazionale e ammettano alle negoziazioni un numero di operatori idoneo a garantire la significatività dei prezzi di quotazione e scambio;

l) si impegnino a sottoscrivere con il Ministero, secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale mercati, apposita convenzione che regola l'invio, tempestivo e su base continuativa, dei dati relativi all'attività di quotazione e di negoziazione dei titoli di Stato italiani;

m) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le decisioni di ammissione, di sospensione e di esclusione dalle negoziazioni degli operatori e dei titoli di Stato italiani.

11. Il Ministero iscrive nella lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti, di cui al comma 2, lettera c), le cui società di gestione o i soggetti che li gestiscono ne facciano domanda, avendo verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 10.

12. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 10, che comprometta il regolare ed efficiente funzionamento del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, comporta la

cancellazione dalla lista. Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione così esclusi non possono ricandidarsi per l'iscrizione nella lista prima che siano trascorsi due anni dalla data di esclusione.

13. Il Ministero avvia con una frequenza non inferiore a due anni una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione da iscriversi nella lista, secondo le modalità indicate del decreto dirigenziale mercati.

14. Il Ministero seleziona dalla lista, sulla base di criteri oggettivi e secondo le modalità e la frequenza indicate nel decreto dirigenziale mercati, i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione su cui valutare l'attività svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c).

15. Gli specialisti, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione di cui al comma 14 trasmettono, periodicamente e su richiesta, al Ministero e alla Banca d'Italia dati e informazioni sull'attività svolta sul mercato dei titoli di Stato italiani. Ai fini dell'attività di valutazione il Ministero può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività svolta dagli specialisti nelle sedi di negoziazione all'ingrosso, residenti in Italia. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223

Titolo V

REQUISITI DI TRASPARENZA DEGLI SCAMBI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 24

Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali all'ingrosso di titoli di Stato

1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto i titoli ammessi alla negoziazione nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

Titolo V

REQUISITI DI TRASPARENZA DEGLI SCAMBI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 25

Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici

1. I soggetti che intendono intraprendere l'attività di internalizzazione sistematica all'ingrosso su titoli di Stato, in conformità con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono adeguate regole di trasparenza con riferimento a detti titoli, anche differenziate in funzione delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

2. Le informazioni pre e post-negoziatore determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

Note all'art. 25: - Per il riferimento al titolo della direttiva 2004/39/CE vedasi nota all'art. 2.

- Si riporta il titolo del regolamento n. 1287/2006/CE della commissione del 10 agosto 2006: «Regolamento (CE) n. 1287/2006 della commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.».

Titolo V

REQUISITI DI TRASPARENZA DEGLI SCAMBI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 26

Requisiti di trasparenza post-negoziatore per i soggetti abilitati

1. I soggetti abilitati che hanno concluso, al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, scambi all'ingrosso su titoli di Stato ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani rendono pubbliche almeno le seguenti informazioni:

- a) giorno e ora di negoziazione;
- b) identificativo dello strumento finanziario;
- c) prezzo e quantità dell'operazione conclusa.

2. Per le operazioni con un controvalore superiore a cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonché l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia indicata nel presente comma.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione è stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.

5. Le società di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni post-negoziatore ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di cui al comma 1.

Titolo V

REQUISITI DI TRASPARENZA DEGLI SCAMBI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 27

Diffusione delle informazioni pre e post-negoziatore

1. Le informazioni pre e post-negoziatore sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:

- a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
- b) le strutture di un soggetto terzo;
- c) dispositivi propri.

2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziatore utilizzato. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori principali iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'articolo 23, comma 1.

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, avvia una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c).

3. Nelle more della procedura di selezione di cui al comma 2, la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) è effettuata in regime transitorio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, nell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) e nel decreto del dirigente generale del debito pubblico n. 74997 del 23 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il presente regolamento abroga, fatto salvo il regime transitorio di applicazione richiamato al precedente comma 3, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli da 31 a 39 contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) nonché abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, ed il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223.

Note all'art. 28: - Per il riferimento al decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219 vedasi nota alle premesse.

- Si riporta il titolo dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari del debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O.): «33. (R) Specialisti in titoli di Stato.».